



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 226 / 2016

Responsabile del procedimento: PENZO PIERPAOLO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ALLEVAMENTO A SCOPO ESPOSITIVO, AMATORIALE ED ORNAMENTALE DI SPECIE ORNITICHE NATE IN AMBIENTE DOMESTICO AL SIG. DRISSI ABDELILAH.

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia;
- ii. l'art. 17 della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 che attribuisce alle Regioni la regolamentazione degli allevamenti di fauna selvatica;
- iii. l'art. 32 della Legge regionale del Veneto n. 50 del 9 dicembre 1993, che al comma 3 attribuisce alle Province la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni per gli allevamenti di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992;
- iiii. l'art. 4 della Legge regionale del Veneto n. 15 del 22 maggio 1997 che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni per gli allevamenti a scopo espositivo, amatoriale o ornamentale di specie ornitiche nate in ambiente domestico appartenenti alla fauna selvatica di cui all'art. 2 della legge n. 157 dell'11 febbraio 1992;

considerato che l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

considerato altresì che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visti l'articolo n. 2, comma 1, e l'articolo n. 3, comma 2, della legge regionale del Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, i quali prevedono che le Province e la Città metropolitana continuano a esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della stessa L.R. n. 19/2015;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto provinciale e, in particolare, l’art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. che la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. che gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. che con atto organizzativo n. 14 del 23/09/2015, il Segretario Generale ha approvato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia ed ha indicato:
 - a. il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento;
- iv. che il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca con disposizione di servizio n. 1/2016 ha indicato il responsabile del presente procedimento;

vista l’istanza del 25/01/2016, acquisita al protocollo n. 5882 del 26/01/2016, con la quale il Sig. Drissi Abdelilah [Omissis..], ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione all’allevamento a scopo espositivo, amatoriale ed ornamentale delle specie Cardellino e Lucherino dichiarando che tale allevamento avrà sede in Comune di Campagna Lupia (VE) in Via [Omissis..];

accertato:

- i. la legittima provenienza dei soggetti riproduttori in quanto ceduti da allevatori autorizzati;
- ii. che la specie oggetto dell’istanza rientra tra quelle individuate con determinazione del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca n. 230 del 24.02.2011, con la quale è stato definito l’elenco delle “specie di avifauna selvatica con popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale” di cui al citato art. 2, comma 1, della legge n. 157/1992;

dato atto che il responsabile del procedimento ha ritenuto di omettere la comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della L. n. 241/1990 al fine di garantire la celerità del procedimento stesso nonché l’economicità dell’azione amministrativa, in considerazione del fatto che l’istanza dell’interessato è pienamente accolta e che non sono individuabili altri soggetti ai quali possa derivare un pregiudizio dal presente provvedimento;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 2 giorni, nel rispetto quindi dei termini pubblicati sul sito provinciale alla pagina <http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>

ritenuto che nulla osti al rilascio dell’autorizzazione richiesta;

DETERMINA

1. di autorizzare il Sig. Drissi Abdelilah all’allevamento a scopo espositivo, amatoriale ed ornamentale delle seguenti specie ornitiche nate in ambiente domestico: Cardellino e Lucherino;
2. di disporre che per l’attività di cui sopra – che dovrà avvenire presso i locali siti a Campagna Lupia (VE) in [Omissis..] - è fatto obbligo all’interessato di:
 - 2.1. predisporre gabbie e voliere idonee allo scopo;
 - 2.2. rispettare tutte le condizioni ambientali, igieniche e sanitarie atte a conservare gli uccelli in ottima salute onde favorirne la riproduzione ed il corretto sviluppo;
 - 2.3. contrassegnare soggetti riproduttori e pullus con anelli chiusi inamovibili, riportanti un codice alfanumerico individuale, del diametro adeguato alla specie, forniti dalla Città metropolitana di

Venezia o, qualora sia iscritto, dalla Federazione Italiana Manifestazioni Ornitologico Venatorie (FIMOV) o dalla Federazione Italiana Ornicoltori (FOI) o da altre associazioni aderenti alla Confederazione Ornitologica Mondiale (COM);

- 2.4. inanellare i pullus entro il decimo giorno di vita secondo quanto riportato all'art. 5 della L.R. del Veneto n. 15/1997;
- 2.5. in caso di cessione, rilasciare all'eventuale acquirente una attestazione di provenienza su specifici moduli vidimati dalla Città metropolitana di Venezia in cui saranno riportati i seguenti dati: specie di appartenenza del soggetto ceduto, estremi di identificazione dell'anello, dati anagrafici dell'acquirente;
- 2.6. di consentire il controllo dell'allevamento ad Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria addetti alla vigilanza.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente